



Comunicazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 della Delibera COVIP del 2 dicembre 2020

(Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione)

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2023

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Isritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti*

Sommario

1. Premessa	3
2. Quadro normativo di riferimento	3
3. Comunicazione ex art. 4 del Regolamento COVIP: Informazioni sulla Politica di impegno	4
4. Comunicazione ex art. 5 del Regolamento COVIP: Informazioni sugli accordi di gestione	5

1. Premessa

Il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni - FOPDIRE (di seguito “il Fondo”) è un fondo pensione preesistente iscritto al n. 1082 dell'Albo dei Fondi Pensione (Sezione Speciale I - Fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica), con lo scopo di consentire ai propri aderenti di fruire, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari a quelle offerte dal sistema obbligatorio.

Il Fondo è costituito sotto forma di associazione non riconosciuta ed è amministrato da organismi con composizione paritetica tra rappresentanti delle imprese associate e degli iscritti, allo scopo di preservare la natura contrattuale del Fondo e garantire agli associati affidabilità e trasparenza. Sono organi sociali del FOPDIRE: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

Il Fondo, le cui modalità di funzionamento sono regolate da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita e l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

2. Quadro normativo di riferimento

La Direttiva (UE) 2017/828 (cosiddetta Shareholder Rights Directive II), recepita in Italia dal D. Lgs. 10 maggio 2019 n. 49, ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire un atteggiamento di maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi verso le società partecipate, potendo essi “svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la loro strategia e i loro risultati a lungo termine”.¹

A tal fine si prevede, in particolare, che gli investitori istituzionali rendano note le modalità del loro impegno nelle società partecipate, attraverso l'adozione di una specifica “Politica di impegno”.

Per effetto del recepimento della Direttiva, con le modifiche introdotte al D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e al D. Lgs. n. 252/2005, sono stati previsti una serie di obblighi di trasparenza per i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, attribuendo inoltre alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il potere di dettare le relative disposizioni di attuazione.

In particolare, tali norme richiedono ai fondi pensione, nella misura in cui investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE, di:

- a) adottare e comunicare al pubblico la propria Politica di impegno come azionisti nelle società partecipate (art. 124 quinquies, commi 1 e 3 del TUF);
- b) dare informativa, su base annua, sulle modalità di attuazione della Politica ovvero, in alternativa, nel caso di non adozione della stessa in applicazione del principio “comply or explain” previsto dalla normativa, sulle relative motivazioni (art. 124 quinquies, commi 2 e 3 del TUF);
- c) comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e sono coerenti con il profilo e la durata delle loro eventuali passività, ovvero, nel caso in cui la gestione sia

¹ Cfr. 15° “considerando” della Direttiva Shareholder Rights II.

attribuita a un gestore di attivi, di comunicare gli elementi rilevanti delle convenzioni di gestione, sempre secondo il principio del “comply or explain” (art. 124 sexies, commi 1, 2 e 3 del TUF).

I termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico previste per i fondi pensione nella loro veste di investitori istituzionali sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020 (“Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”), di seguito “Regolamento”, il quale prevede:

- a) la pubblicazione sul sito web della Politica di impegno, entro 15 giorni dalla relativa adozione da parte dell’organo amministrativo, prevedendo inoltre che tali informazioni rimangano a disposizione del pubblico per almeno i tre anni successivi;
- b) la pubblicazione sul sito web, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di approvazione della Politica di impegno e periodicamente entro il 28 febbraio di ogni anno, delle relative modalità di attuazione ovvero, in alternativa, la pubblicazione delle eventuali ragioni della scelta di non adempiere alle indicazioni sull’adozione della Politica di impegno e sulla comunicazione delle relative modalità attuative (in applicazione del principio di “comply or explain”);
- c) la pubblicazione sul sito web, entro il 28 febbraio di ogni anno, delle informazioni sul contributo della strategia di investimento azionario al rendimento a medio e lungo termine degli attivi del fondo pensione e, laddove rilevante, sulla coerenza della strategia di investimento azionario con il profilo delle passività, nonché le informazioni relative agli accordi di gestione, illustrando in modo “chiaro e articolato” le eventuali ragioni di una mancata adesione (c.d. “explain”).

3. Comunicazione ex art. 4 del Regolamento COVIP: Informazioni sulla Politica di impegno

Il principio del “comply or explain” consente ai fondi pensione una considerevole flessibilità permettendo loro di adempiere, in tutto o in parte, alle previsioni normative ovvero di non adempiere fornendo una comunicazione al pubblico “chiara e motivata” delle ragioni sottostanti.

In sede di prima applicazione delle nuove norme, il Consiglio di Amministrazione di FOPDIRE, nella riunione del 18 dicembre 2020, deliberò di non adottare una Politica di impegno, motivando tale decisione “in considerazione del progressivo adeguamento alla normativa IORP 2 che il Fondo stava implementando”.

Il Consiglio di Amministrazione di FOPDIRE, nella riunione del 24 febbraio 2022, ha deliberato di continuare a non adottare una Politica di impegno, in relazione alla limitata percentuale di possesso del capitale degli emittenti UE i cui titoli quotati sono presenti nel portafoglio (inferiori allo 0,01% del capitale degli emittenti).

Con riferimento al 2023, la situazione degli investimenti in titoli azionari quotati non si è modificata: al 31 dicembre 2022 gli investimenti ammontano a € 152 mln, pari a circa il 33% delle risorse dei Comparti Finanziari del Fondo;² si tratta nel complesso di 96 titoli azionari, di cui 33 relativi a società quotate nei mercati regolamentati UE, operanti in diversi settori, con una percentuale di possesso inferiore allo 0,01% del capitale degli emittenti.

² Si tratta dei Comparti Bilanciato e Dinamico; sono escluse le risorse del Comparto Garantito Assicurativo gestite sulla base di una convenzione assicurativa di ramo V, considerato che le comunicazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento COVIP non sono dovute per tale casistica.

Se da un lato la finalità del legislatore è anche quella di incentivare l'*engagement* da parte dei piccoli azionisti, dall'altro la partecipazione attiva alla vita societaria degli emittenti richiede la presenza di ulteriori risorse qualificate rispetto a quelle di cui il Fondo al momento dispone.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di continuare ad avvalersi della possibilità prevista dalla normativa di **non adottare anche per il 2023 una Politica di impegno**.

Il Fondo ha comunque attivato con il gestore azionario flussi informativi costanti con l'obiettivo di acquisire informazioni utili in merito alla politica di impegno svolta dal gestore sugli emittenti i titoli azionari presenti nel proprio portafoglio.

Con riferimento all'esercizio del diritto di voto, il Fondo ha previsto nelle convenzioni con il gestore azionario che, pur rimanendo titolare dei diritti di voto dei titoli acquistati, possa conferire "la delega per l'esercizio del diritto di voto in conformità alla normativa vigente e sulla base della politica d'impegno adottata dal gestore", facoltà di cui al momento non si è ancora avvalso.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, il Fondo procederà all'aggiornamento annuale delle informazioni di cui alla presente comunicazione.

4. Comunicazione ex art. 5 del Regolamento COVIP: Informazioni sugli accordi di gestione

La strategia di investimento azionaria è definita dal Fondo nell'ambito della Politica di Investimento che ha la finalità di assicurare le risorse finanziarie per le prestazioni pensionistiche (complementari al I pilastro) degli aderenti. In particolare, sulla base dell'analisi delle caratteristiche demografiche e previdenziali degli stessi e della conseguente verifica della copertura pensionistica di II pilastro rappresentata dal tasso di sostituzione stimato, sono fissati per ciascun comparto obiettivi di rendimento e di rischio coerenti con i tassi di sostituzione stimati e una coerente Asset Allocation Strategica (AAS). Secondo la periodicità prevista dalla vigente normativa, il Fondo ne verifica l'adeguatezza. L'AAS viene poi declinata nell'ambito delle convenzioni stipulate con i soggetti qualificati, individuati tramite selezioni a evidenza pubblica, a cui il Fondo affida la gestione delle risorse finanziarie. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti di investimento e di rischio individuati per ciascun comparto, come indicato nel Documento sulla Politica di Investimento del Fondo.

Attualmente sono previsti due mandati specialistici azionari con lo stesso gestore nell'ambito del Comparto Bilanciato e Dinamico, con uno stile di gestione di tipo "attivo" rispetto al benchmark fissato. In particolare, i due mandati sono stati rinnovati il 1° febbraio 2023 per una durata triennale, con scadenza il 31 gennaio 2026. È escluso il rinnovo tacito, mentre è previsto: (i) il recesso del Fondo con un preavviso di 90 giorni "senza obbligo di motivazione alcuna e senza oneri né spese"; (ii) la clausola risolutiva espressa che consente al Fondo di risolvere, senza alcun preavviso, il rapporto nel caso di gravi inadempimenti da parte del gestore.

Il Fondo al momento non adotta una politica di investimento che promuova attivamente caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili.

Tuttavia, il Fondo svolge un monitoraggio trimestrale sui rischi ESG di ciascun mandato, analizzando la reportistica periodica predisposta dal gestore azionario. Al riguardo, il gestore integra i fattori di sostenibilità (ESG - *Environmental, Social e Governance*) all'interno dei processi di investimento, in particolare attraverso: (i) specifiche esclusioni; (ii) valutazione dell'investimento tramite applicativi proprietari di sostenibilità e l'assegnazione di metriche ESG; (iii) iniziative di *impact investing*.

Con riferimento alla remunerazione per l'attività di gestione, le due convenzioni prevedono la seguente struttura commissionale:

- una commissione di gestione fissa, espressa in termini percentuali, calcolata sul patrimonio in gestione. La commissione è liquidata ogni trimestre;
- una commissione di incentivo, espressa in termini percentuali, calcolata sulla differenza (solo se positiva) tra il rendimento del portafoglio, dedotta la commissione di gestione fissa, e il rendimento del benchmark. La commissione è liquidata al termine del mandato.

Il Fondo svolge, anche con il supporto del Depositario e dell'Advisor finanziario, un monitoraggio costante delle performance e dei rischi del portafoglio azionario nonché del rispetto da parte del gestore dei limiti previsti dalle convenzioni e dalla normativa; tra questi limiti figura anche il tasso di rotazione del portafoglio, per il quale il Fondo ha definito un valore prefissato. Il controllo dei costi di negoziazione è effettuato annualmente.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, il Fondo procederà all'aggiornamento annuale delle informazioni di cui alla presente comunicazione.